Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CIVATE
Via Abate Giacinto Longoni, 2 - 23862 Civate (LC)
Tel. 0341-550645

ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO

- N. 3 LISTE DEI CANDIDATI: 1 GENITORI – 1 DOCENTI – 1 ATA
- ELENCO ELETTORI
- VERBALE DEL SEGGIO E DELLE OPERAZIONI DI SPOGLIO DEI VOTI
- TABELLA DI SCRUTINIO

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni si svolgono il giorno 22 novembre 2026 dalle ore 8 alle ore 12 ed il giorno 23 novembre 2026 dalle ore 8 alle ore 13.30.

2. Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.

4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.

5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.

6. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti del seggio, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.

7 Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore sulla scheda apposita scrivendo i nominativi dei candidati prescelti (si possono esprimere 2 preferenze – 1 per la componente ATA).

8. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.

10. Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.

11. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.

12. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.

13. Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni nella propria sede di seggio e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

2. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello allegato.

3. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.

4. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.

5. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.

6. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto in cui ha operato il seggio.

ATTRIBUZIONE DEI POSTI

1. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.

2. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.